



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma,

Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente
sull'Agricoltura Biologica
LORO SEDI

ICQRF
VICO I
PREF III
PREF II
SEDE

ACCREDIA
info@accredia.it

Organismi di Controllo
LORO SEDI

./.

Oggetto: Gruppo Esperti (GREX) e Comitato Produzione Biologica (COP) – 27, 28 e 29 gennaio 2021
(web-meeting)

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti più importanti discussi nel corso delle riunioni in oggetto.

GREX (27 gennaio 2021)

1. Commission Delegated Regulation (EU) amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards detailed production rules concerning feed for certain aquaculture animals, aquaculture parasite treatments and sprouted seeds (PLAN/2020/8430)

La COM ha brevemente illustrato le motivazioni per cui non sono state accolte alcune richieste di modifica inoltrate dagli SM dopo l'ultimo GREX (necessità di autorizzazione per i substrati inerti e introduzione di regole specifiche per le piante ornamentali) e ha ribadito che i trattamenti biocidi in acquacoltura non rientrano nel computo dei trattamenti veterinari.

La COM ha informato quindi gli SM di voler andare avanti con la procedura di adozione di questo regolamento, che, sulla base di evidenze scientifiche e pareri EGTOP potrà essere in futuro modificato.

2. Commission Delegated Regulation (EU) .../... of XXX on rules governing the production and marketing of plant reproductive material of organic heterogeneous material of particular genera or species (PLAN/2019/5552)

La COM (DGSANTE) ha illustrato l'ultima versione della bozza di questo regolamento e i risultati del *feed back mechanism* (Allegato 1).

In relazione alle ultime modifiche apportate l'IT ha manifestato le seguenti perplessità:

- art. 2: definire nell'atto delegato un termine ('*organic heterogeneous material*') già definito nell'atto di base potrebbe creare confusione. L'IT ha quindi proposto di eliminare questa definizione richiamando direttamente l'art. 3(18) del Reg. UE 2018/848;
- art. 7(5) e Allegato II: opportunità di rivedere il punto (5), che nell'attuale versione sembra in contraddizione con il resto dell'articolo. Si concorda che il contenuto dell'allegato II debba essere più semplice rispetto alle direttive sementiere, ma alcuni quantità dovrebbero essere più basse (cereali 25 kg e patate 10 kg);
- art. 8(1): necessità di chiarire a quale operatore ci si riferisce e opportunità di indicare solo documenti e informazioni necessarie per la conformità ai soli requisiti previsti dall'art. 13 dell'atto di base e da questo atto delegato, evitando di stabilire regole relative alla conformità al Reg. UE 2018/848, che rientrano in un ambito più ampio e generale.

Gli SM potranno inviare ulteriori commenti scritti che prevedono solo modifiche non sostanziali. Il documento sarà quindi avviato alla procedura finale di adozione.

3. Commission Delegated Regulation (EU) .../... XXX amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for records keeping from operators in organic production (PLAN/2020/8625)

La COM ha illustrato le modifiche apportate al testo (Allegato 2) dopo i commenti inviati dagli SM entro l'11 gennaio u.s.

Gli SM potranno inviare ulteriori commenti, con particolare riferimento ai *considerando*. Dopo il prossimo GREX, la COM lancerà la consultazione interservizi e poi il *feedback mechanism*.

4. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... of XXX amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council by adding further criteria for the recognition and the withdrawal of the control authorities and control bodies for the control of imported organic products and supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the procedure for recognition of control authorities and control bodies recognised under article 46 (1) of the same Regulation, their supervision and the controls and other actions to be performed by those control authorities and control bodies (PLAN/2020/6709)

La COM ha informato gli esperti degli SM che il testo è all'esame del servizio giuridico i cui commenti sono attesi a breve. La COM ha anticipato un'importante modifica strutturale chiesta dal servizio giuridico che riguarda la struttura stessa del regolamento. Esso infatti sarà diviso in due regolamenti:

- *AD amending by adding further criteria for the recognition and the withdrawal of the control authorities and control bodies for the control of imported organic products recognised under article 46 (1)* (art. 1 dell'attuale bozza);
- *AD supplementing regards the procedure for recognition of control authorities and control bodies recognised under article 46 (1) of the same Regulation, their supervision and the controls and other actions to be performed by those control authorities and control bodies* (parte restante dell'attuale bozza di regolamento).

La COM ha inoltre informato gli SM che sta attualmente lavorando su alcuni aspetti evidenziati da alcuni SM e da EOCC:

- art.1(f): la COM sta valutando la possibilità di introdurre un requisito che prevede il divieto per un ispettore di ispezionare la stessa azienda per più di 3 anni consecutivi, questo per garantire un maggiore livello dell'indipendenza dell'ispettore e quindi dell'attività del CB;
- la possibilità di semplificare il dossier che i CB già riconosciuti per l'equivalenza devono sottoporre per il passaggio alla conformità;
- stabilire una deadline per la presentazione dell'applicazione per la conformità da parte dei CB (si sta valutando la data del 30 marzo 2022) in modo da poter essere inseriti nel primo elenco di CB riconosciuti ai sensi dell'art. 46(1);
- la possibilità di sospendere l'emissione del COI in TRACES quando il CB non è più accreditato, sospensione che è reversibile quando la situazione si risolve.

La COM spera di riuscire ad inviare agli SM, prima del prossimo COP una versione aggiornata della bozza di regolamento.

5. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... of XXX amending Regulation (EU) No 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the model of certificate attesting compliance with the rules on organic production (PLAN/2020/1005)

La COM ha illustrato le modifiche apportate al modello di certificato e alle linee guida per la compilazione dello stesso sulla base dei commenti pervenuti dagli SM (Allegato 3).

Tra le modifiche più significative si segnalano le seguenti:

- Per quanto riguarda il modello di certificato le posizioni degli SM sono contrastanti soprattutto in relazione al box 5 della parte I (obbligatoria), pertanto si è deciso di eliminare l'attività *'Buy and sell the product(s) without physically handling the product(s)'* e mantenere, per questo box, la versione già presente nell'allegato VI del Reg. UE 2018/848;
- Per quanto riguarda l'indicazione dell'attività, è stata aggiunta una sezione, nella parte facoltativa (box 5), dove si può indicare se l'attività è condotta in proprio e/o in conto terzi;
- Per quanto riguarda *'Indications on how to fill in the model of certificate for organic production'* è stato meglio chiarito che l'attività di *'produzione'* e *'preparazione'* devono essere indicate sempre anche nel caso in cui l'operatore prepari i prodotti da lui ottenuti;
- Per quanto riguarda *'Distribution'*, *'Storing'* e *'Placing on the market'*, queste attività devono essere indicate nel certificato quando sono effettuate per prodotti non ottenuti e/o preparati dall'operatore stesso;
- è stato specificato che l'elenco dei membri del gruppo può essere sostituito dall'indicazione di un link ad un website.

Per quanto riguarda la questione posta dall'IT sulla possibilità dell'AC dello SM di rendere obbligatoria, per i CB, la compilazione di tutti o di alcuni *'elementi specifici'* della parte II del certificato, la COM ha risposto nei seguenti termini (riportati anche in una risposta scritta):

'In the previous GREX you have asked whether the MS can include in their national legislation a provision in which they would make some elements of the optional part of the model of certificate as mandatory when the certificates are issued on their territory. In your response, we want to inform you that it is possible for MS to require operators to provide them with the information in the optional part of the certificate. How the MS will do it, either the national law or other means it is up to MS. I would stress that this possibility is conditional on not refusing certificates from operators of other MS where the optional parts are not made compulsory and thus are not filled in. The certificate is harmonised in the compulsory part and the information therein is enough to be certified as an organic operator.'

6. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../...of XXX supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the information to be sent by third countries and by control authorities and control bodies for the purpose of supervision of their recognition under Article 33(2) and (3) of Council Regulation (EC) No 834/2007 and the measures to be taken in the exercise of that supervision

Il testo è stato revisionato (Allegato 4) secondo le indicazioni del servizio giuridico, soprattutto nella terminologia utilizzata.

7. Certificate of Inspection, BCP issue

Come noto l'art. 45(5) del Reg. (EU) 2018/848 prevede che *'Il rispetto delle condizioni e delle misure per l'importazione nell'Unione di prodotti biologici e di prodotti in conversione ai sensi del paragrafo 1 è accertato ai posti di controllo frontaliere, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 (OCR)'*.

Inoltre è previsto che *'La frequenza dei controlli fisici di cui all'articolo 49, paragrafo 2, di detto regolamento (OCR) dipende dalla probabilità di non conformità ai sensi dell'articolo 3, punto 57), del presente regolamento.'*

Nel caso dei prodotti biologici si applica la Sezione II del Capitolo V (Articoli 47-64) dell'OCR. La COM sta valutando la possibilità di applicare, per i prodotti biologici, la deroga prevista dall'art. 48 dell'OCR che stabilisce *'La Commissione adotta conformemente all'articolo 144 atti delegati al fine di integrare il presente regolamento con riguardo ai casi e alle condizioni in cui le seguenti categorie di animali e di merci sono esenti dal disposto dell'articolo 47, e quando tale esenzione è giustificata: ... h) le categorie di animali o di merci che comportano un basso rischio o che non comportano alcun rischio specifico e per le quali, pertanto, non sono necessari controlli ai posti di controllo frontalieri.'*

Con questa soluzione per i prodotti biologici si verificherebbero le due seguenti condizioni, in entrambe delle quali sarà mantenuto il COI:

- A. prodotti non soggetti ai controlli sanitari e fitosanitari (SPS) considerati a basso rischio ai sensi dell'art. 48 (h) dell'OCR;
- B. prodotti soggetti ai controlli SPS (che quindi ricadono nelle categorie di prodotti di cui ai punti (a), (b), (c), (d), (e) dell'art. 47 (1) dell'OCR), i controlli per la conformità alle norme sulla produzione biologica dovranno essere condotti nello stesso luogo dove vengono effettuati i controlli SPS.

Per i prodotti della categoria A dovrà essere predisposto un Atto Delegato sulla base dell'art. 48(h) dell'OCR considerando i prodotti biologici come prodotti a basso rischio e stabilendo che i controlli per la conformità 'biologica' devono essere fatti:

1. al punto di immissione in libera pratica (secondo quanto previsto dal Reg. CE 1235/2008); o
2. con riferimento all'art. 44 dell'OCR, *'...in un luogo adeguato all'interno del territorio doganale dell'Unione quale: il punto di entrata nell'Unione, un posto di controllo frontaliero, il punto di immissione in libera pratica nell'Unione, i depositi e i locali dell'operatore responsabile della partita, il luogo di destinazione.* La COM ha rilevato che, in questo caso, potrebbero essere implementati sistemi diversi nei vari SM e sarebbe necessario chiarire su chi ricade la responsabilità della firma del COI.

Per i prodotti della categoria B:

- i controlli 'biologici', compresa la firma del COI, dovranno essere svolti nello stesso luogo dove sono condotti i controlli SPS;
- le informazioni del COI saranno trasferite sul CHED, che includerà il risultato dei controlli 'biologici'

La COM procederà quindi con una consultazione interna per verificare la fattibilità tecnico-legale dell'ipotesi sopra descritta. Una volta verificata tale fattibilità si dovranno prevedere tutti i necessari disposti normativi in un IA e un DA.

8. Information point from the Commission following the publication of Corrigendum to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007, OJ L 7, 11.1.2021, p.53.

La COM ha illustrato il contenuto del *Corrigendum*. Come segnalato anche dall'IT, le indicazioni per l'etichettatura dei prodotti che contengono meno del 95% degli ingredienti biologici non riprendevano quanto previsto dal Reg. CE 889/2008 ed erano palesemente errate. La COM ha informato di questo Parlamento e Consiglio che, riconosciuto l'errore, hanno provveduto alla correzione.

1. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../...of XXX authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists and the model for a complementary certificate on specific characteristics of the production method used (Article 24) (PLAN/2020/7799; D067068/05)

La COM ha illustrato la versione finale del documento e dell'elenco delle questioni che saranno sottoposte ad EGTOP (Allegato 5). La COM ha informato gli SM che, in questa prima versione, sarà stralciato il certificato complementare a causa di un dubbio sul potere di delega per la COM. In considerazione del fatto che diversi SM, tra cui l'IT, hanno ribadito la necessità di questo certificato, soprattutto per l'indicazione del non uso di antibiotici nei prodotti di origine animale, la COM si è impegnata a fare un approfondimento giuridico per risolvere la questione.

Per questo regolamento sarà avviata al più presto la consultazione interservizi.

2. Commission Implementing Regulation (EU) .../...of xxx amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control (PLAN/2020/8924; D069033/04)

Questo regolamento (Allegato 6) è stato votato all'unanimità e sarà al più presto pubblicato.

3. Production rules – discussions on working documents

a) Presentation on seedlings and derogations following several requests for clarification from MS or stakeholders

La COM ha illustrato i commenti ricevuti da parte di alcuni SM e le relative considerazioni (Allegato 7). In relazione a questo punto l'IT ha rappresentato quanto segue:

Attualmente in Italia lo status quo prevede:

- *obbligo di utilizzo di piantine biologiche (non è possibile ricorrere alla deroga per piantine convenzionali)*
- *le piantine biologiche sono ottenute da vivaisti (operatori controllati e certificati) che acquistano seme biologico (se disponibile) o seme non biologico trattato solo con prodotti ammessi dal reg. 889 (se il seme biologico non è disponibile). Queste piantine sono coltivate conformemente al regolamento dal momento della semina sino alla vendita e hanno le stesse caratteristiche delle piantine che un produttore biologico può autoprodursi acquistando, in deroga, semi non biologici.*

E' opportuno ricordare che spesso un vivaista non ha la struttura aziendale idonea per la coltivazione di piante madri per ottenere il seme biologico. Medesima difficoltà esiste nel caso in cui il vivaista debba produrre piantine di varietà ibride, i cui semi possono essere ottenuti solo dal costituente della varietà.

La recente posizione assunta dalla COM nei power point illustrati durante l'ultimo COP, che prevede la possibilità di ricorrere alla deroga per le piantine convenzionali e l'impossibilità per i vivaisti di ricorrere alla deroga per uso di seme convenzionale per produrre la piantina biologica, comporterà:

- *maggiori difficoltà nella produzione di piantine biologiche*
- *una inevitabile riduzione della loro disponibilità*
- *un aumento del ricorso all'impiego di piantine convenzionali acquistate presso un vivaista non controllato e non certificato. Tali piantine sono ottenute da seme convenzionale (che può essere anche conciato con prodotti non ammessi) e possono essere trattate con prodotti non ammessi dal regolamento in quanto il punto 1.8.5.3 così come modificato dal Reg. UE 2020/1794 prevede che 'Il materiale riproduttivo vegetale non biologico è trattato, dopo il raccolto, solo con prodotti fitosanitari*

autorizzati per il trattamento di materiale riproduttivo vegetale a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento...'.
A questo si aggiunge il fatto che attualmente il Reg. UE 2020/464 esclude le piantine dal database. Occorre segnalare che, se l'indisponibilità di semente biologica di una determinata specie/varietà corrisponde all'indisponibilità di piantine biologiche della stessa specie/varietà, la disponibilità di semente biologica di una determinata specie/varietà non corrisponde necessariamente alla disponibilità di piantine biologiche della stessa specie/varietà. Questa è infatti legata all'attività dei vivaisti che queste sementi acquistano e seminano (solitamente su ordinazione da parte dell'agricoltore) per la produzione delle piantine.

In considerazione delle rilevanti criticità sopra evidenziate l'IT chiede di trovare gli strumenti normativi per:

1) consentire il ricorso alla deroga per i semi non biologici da parte dei vivaisti per la produzione di piantine biologiche (status quo in Italia), e

2) inserire la disponibilità (anche se potenziale/previsionale) di piantine biologiche nel database (il vivaista può inserire nel database la sua produzione potenziale nel periodo di predisposizione del semenzaio, in tempo utile per l'agricoltore per prenotare le piantine);

3) in alternativa al punto (2) e sempre in aggiunta al punto (1), eliminare la possibilità di ricorrere alla deroga per le piantine non biologiche (status quo in Italia).

La COM ha preso atto delle problematiche rappresentate dall'IT e da altri SM e ritiene necessario un ulteriore approfondimento raccogliendo i pareri scritti degli SM che non si sono ancora espressi.

b) Presentation of working document on feed for particular nutritional purposes following several requests from MS

Nell'ambito della discussione sull'IA 'sostanze ammesse' alcuni SM hanno chiesto alla COM di approfondire la questione dell'autorizzazione dei 'mangimi destinati a particolari fini nutrizionali' nella produzione biologica.

Nel working document (Allegato 8) la COM ha raccolto le soluzioni giuridiche che permettono l'utilizzo di questi mangimi. La COM ha inteso condividere il contenuto di questo documento con i delegati degli SM al fine di raccogliere commenti e modifiche.

Gli Enti e le Associazioni in indirizzo sono invitate ad inviare commenti relativi a questo WD entro 25 febbraio p.v.

c) Summary of replies received from MS on factory farming and draft mandate to EGTOP

La COM ha illustrato le risposte ricevute dagli SM sul questionario relativo al 'factory farming' (Allegato 9). Tutte queste informazioni, comprese alcune posizioni degli stakeholders, saranno trasmesse ad EGTOP che si dovrà esprimere su questo argomento dopo aver consultato sia il sottogruppo 'fertilizzanti' che il sottogruppo 'zootecnia'.

d) Summary of replies received from MS on veterinary medicines and follow up

La COM ha illustrato le risposte ricevute dagli SM (Allegato 10) sul questionario relativo all'interpretazione della durata del tempo di sospensione in caso di trattamenti veterinari. Con l'ausilio dei contributi inviati dagli SM la COM procederà ad un ulteriore approfondimento con gli altri Servizi della Commissione.

4) Letters of interpretation and other issues

a) Follow up on asparaginase

In relazione a questo argomento l'IT ha rappresentato alla COM che:

- l'uso dell'asparaginasi sembra essere l'unico mezzo per ridurre al minimo il contenuto di acrilammide nei prodotti da forno fini (Rif. Allegato II.D.07.2 del Reg. (CE) n. 1333/2008) e negli alimenti

trasformati a base di cereali e negli alimenti per lattanti e bambini definiti dalla direttiva 2006/125/CE della Commissione (Rif. Allegato II.D.13.1.3 del Reg. (CE) n. 1333/2008) come confermato dall'allegato Food drink Europe Toolbox;

- è impossibile trovare sul mercato l'asparaginasi non ottenuta da OGM;
- il prodotto Acryleas (lievito) non è adatto alla produzione di prodotti (biscotti/alimenti) destinati ai lattanti/bambini di età inferiore ai 3 anni per la presenza di un additivo (E 491) non ammesso per questi prodotti.

In relazione a quanto sopra l'IT ha chiesto alla COM e a tutti gli Stati membri di verificare quali strumenti siano attualmente utilizzati per ridurre il contenuto di acrilammide nella produzione dei prodotti sopra elencati e certificati come biologici nell'UE.

Infine ha evidenziato che ridurre il più possibile il contenuto di acrilammide, sostanza riconosciuta come altamente cancerogena, debba essere sempre considerato un obiettivo auspicabile, soprattutto nei prodotti destinati ai neonati/bambini, e ancora di più nel caso della produzione biologica.

La DGSANTE ha illustrato ai delegati la situazione attuale relativa alla questione 'acrilamide'. Il Parlamento (ottobre 2020) si è opposto all'adozione della proposta di regolamento della Commissione che modifica il Reg. (CE) n. 1881/2006 relative ai tenori massimi di acrilamide in alcuni prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Il Parlamento ritiene, infatti, che il tenore massimo proposto per l'acrilamide nella categoria "alimenti per la prima infanzia, alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, esclusi biscotti e fette biscottate" debba essere fissato a un livello inferiore, e sicuramente non superiore, all'attuale livello di riferimento di 40 µg/kg. Il Parlamento reputa inoltre che il livello massimo proposto per l'acrilamide nella categoria "biscotti e fette biscottate per lattanti e bambini nella prima infanzia" debba essere fissato al di sotto dell'attuale livello di riferimento pari a 150 µg/kg. La Commissione è stata pertanto invitata a fissare tenori massimi rigorosi non solo per le due categorie di prodotti proposte nel progetto di regolamento, ma anche per altre categorie di prodotti, dando la priorità ai biscotti e alle fette biscottate che non rientrano nella categoria specifica dei biscotti e fette biscottate per lattanti e bambini nella prima infanzia.

La DGSANTE ha chiarito che i regolamenti orizzontali non entrano nel merito delle modalità di raggiungimento di tali limiti, ma solo delle quantità di acrilamide nei prodotti finali e ha indicato alcune metodologie che possono essere utilizzate per la riduzione dell'acrilamide (riduzione zuccheri, utilizzo di materie prime con basso tenore di asparagina, ecc.). La DGSANTE ritiene quindi che si possano ottenere prodotti con i livelli di acrilamide richiesti dalla norma senza ricorrere all'asparaginasi, che sicuramente rimane lo strumento più semplice ed economico. La DGSANTE aggiornerà le delegazioni relativamente alla questione Acryleas durante il prossimo meeting.

La COM ha posto, con una mail, il seguente quesito a cui gli SM dovranno rispondere entro il 26 febbraio p.v.:

'as follow-up on the case signalled by DE and taking into account of the IT letter sent on 17 December 2020 to all MS, COM would ask all MS to verify whether and which asparaginase is used for the reduction of acrylamide in organic products and whether and which other measures are put in place to produce to respect the limits set for acrylamide in particular for organic fine bakery wares and processed cereal-based foods and baby foods for infants and young children'.

b) Letter of interpretation

La COM ha illustrato brevemente i contenuti delle ultime lettere di interpretazione. Questi documenti sono stati già pubblicati sul sito di SINAB.

c) Carbon dioxide in fizzy drinks

Un'azienda che produce CO₂ per la preparazione casalinga di bevande gassate, ha chiesto alla COM se sia possibile produrla in modo biologico, in quanto questa possibilità è stata vietata da Germania e Austria. La COM ha iniziato ad approfondire la questione, partendo dal presupposto che la CO₂ è un alimento, e ha chiesto quindi anche il parere degli SM.

d) Information transitional period pet food

La COM ha chiarito che i pet food prodotti, prima del 1° gennaio 2022, ai sensi del Reg. CE 834/2007 e quindi di regole private e nazionali possono essere commercializzate sino allo smaltimento delle scorte.

5) EGTOP

La COM ha illustrato il programma di lavoro di EGTOP (Allegato 11). Nelle date di 16-18 febbraio si terrà una plenaria durante la quale si procederà con:

- la finalizzazione delle relazioni su alimenti, mangimi, fertilizzanti, PPP;
- Pianificazione degli incontri futuri su factory farming con il coinvolgimento dei sottogruppi 'fertilizzanti' e 'zootecnia';
- La finalizzazione della relazione finale sui criteri per i prodotti per la pulizia e disinfezione

6) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) amending section 9 of the part II of the annex of Regulation (EU) 2019/723 regarding the organic data in the Annual Reports to be submitted by each Member State in accordance with Article 113(1) of Regulation (EU) 2017/625 (PLAN/2020/8329; D071233/01)

Per quanto riguarda questo regolamento la COM ha illustrato i commenti pervenuti dagli SM, le risposte alle richieste di chiarimento e quelle che saranno le modifiche (Allegato 12) che intende apportare alla bozza, a seguito dei commenti pervenuti.

Il testo sarà quindi revisionato, sentito il servizio giuridico, e inviato per gli ultimi commenti da parte degli SM.

7) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1667 of 10 November 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/977 as regards the period of application of the temporary measures in relation to controls on the production of organic products

Vista la situazione della pandemia e considerato che la DG SANTE, con il Reg. (UE) 2021/83 ha prorogato il periodo di applicazione delle misure temporanee sino al 1° luglio 2021, la COM ha proposto agli SM di prorogare sino alla stessa data le misure già previste dal Reg. 2020/977.

8) Accreditation of control bodies with the application of the new Organic Regulation (EU) 2018/848

In relazione al quesito, sollevato da alcuni SM e già discusso nel corso del precedente COP, se i CB ai sensi del Reg. UE 2018/848 e dell'OCR, devono essere accreditati secondo la norma ISO 17065 o anche secondo la norma ISO 17020, la COM dopo aver consultato servizio giuridico ed aver sentito il parere della DG GROW, ritiene che i CB che effettuano i controlli e la certificazione per la produzione biologica debbano essere accreditati secondo entrambi gli schemi.

9) Irregularities

Ethylene oxide in products labelled as 'organic'

La COM ha fornito un aggiornamento su questo argomento.

Come noto nel settembre 2020 sono stati notificati attraverso il RASFF livelli molto elevati di ossido di etilene in alcune partite di semi di sesamo originarie dell'India o provenienti da tale paese che sono entrate nell'Unione. Tali livelli superano di oltre 1.000 volte il livello massimo di residui (LMR), pari a 0,05 mg/kg, applicabile all'ossido di etilene a norma del Reg CE 396/2005 e rappresentano una contaminazione che costituisce un grave rischio per la salute umana in quanto l'ossido di etilene è classificato come mutageno, cancerogeno e tossico per la riproduzione.

Con la pubblicazione del Reg. UE 2020/540, dal 26/10/2020, tutte le spedizioni di semi di sesamo dall'India devono essere accompagnate da un certificato ufficiale che attesta che i prodotti sono stati campionati, analizzati e che sono conformi agli LMR fissati dalla legislazione europea. I risultati delle prove devono essere allegati a questo certificato.

Dai casi OFIS registrati la COM ha rilevato che tali contaminazioni si sono registrate anche su prodotti biologici e negli ultimi tempi il numero di queste segnalazioni è aumentato. Questo rappresenta un dato negativo perché corrisponde ad un aumento delle irregolarità, ma è il risultato anche di un aumento dei controlli e delle analisi e questo rappresenta un fatto positivo.

La COM ha inviato alle AC degli SM una nota (Allegato 13) in cui, a seguito della valutazione dell'alto rischio di irregolarità per questi prodotti, è chiesto che si applichino, ad ogni partita di semi di sesamo importati dall'India e destinati ad essere commercializzati come biologici, le seguenti azioni:

- L'autorità o l'organismo di controllo deve prelevare e analizzare dei campioni in ogni caso in cui si sospetti l'uso di prodotti, in questo caso ETO, non autorizzati per la produzione biologica. In tal caso non si applica un numero minimo di campioni da prelevare e analizzare. Non è necessario campionare le partite già sottoposte a maggiori controlli fisici e di identità previsti dalla normativa orizzontale, ma devono essere campionate e analizzate tutte le altre partite per la ricerca dell'ETO ai sensi dell'art. 65(2), del Reg. (CE) n. 889/2008.
- Gli operatori bloccano tutti i prodotti a base di semi di sesamo provenienti dall'India e commercializzati come biologici in conformità all'art. 91 del Reg. (CE) n. 889/2008, avviano le procedure per ritirare da questi prodotti ogni riferimento al metodo di produzione biologico o per separare e identificare il prodotto e potranno sbloccare questi prodotti solo dopo aver effettuato adeguate prove di laboratorio che dimostrino l'assenza di residui di ETO o di altri pesticidi, a meno che il prodotto non sia immesso sul mercato senza l'indicazione del metodo di produzione biologico e sia conforme agli altri requisiti legali orizzontali pertinenti. Nel caso di prodotti a base di semi di sesamo provenienti dall'India, visti i seri dubbi esistenti, l'operatore deve informare immediatamente l'organismo o l'autorità di controllo.
- Tutti i prodotti contaminati da ETO, per i quali l'analisi ha restituito un valore superiore al limite di quantificazione (LOQ) devono essere declassati.
- In caso di infrazioni gravi o di infrazioni con effetto prolungato da parte degli operatori dell'UE, a questi è vietata la vendita di prodotti biologici.
- Le informazioni sui casi di irregolarità o infrazioni devono essere comunicate immediatamente tra gli organismi di controllo, le autorità di controllo, le autorità competenti e gli Stati membri interessati e alla Commissione tramite OFIS. I prodotti con risultati superiori al Limite Massimo di Residui (tenendo conto dell'incertezza analitica) devono essere prima comunicati tramite il RASFF. A tal fine è necessario prendere contatto con il punto di contatto unico RASFF.
- Infine, atteso il sospetto che l'uso dell'ETO possa essere una pratica adottata anche per altri prodotti diversi dai semi di sesamo (in particolare spezie e erbe aromatiche) e/o provenienti da paesi diversi dall'India, le autorità competenti dovrebbero considerare, sulla base della loro valutazione del rischio, di estendere i controlli di cui sopra ad altri prodotti a rischio.

La COM ha inviato una lettera alle Autorità competenti dei Paesi Terzi in equivalenza ed elencati nell'Allegato III del Reg. CE 1235/2008. Dalla risposta pervenuta dall'India la COM ha potuto confermare le informazioni che raccolte sino ad ora:

- Quantità di prodotti biologici coinvolti: 3247 MT di semi di sesamo, Amaranth e Psyllium biologici;
- Periodi: Ottobre – Dicembre 2019, Aprile – Dicembre 2020
- Raccolti: 2018 e 2019
- Valutazione del rischio: ETO non è considerato un insetticida/pesticida nei Paesi Terzi, compresa l'India; il certificato fitosanitario/sanitario non registra che sia avvenuta una fumigazione; si sospetta l'uso per ridurre la Salmonella;

- Problemi: considerati gli alti livelli rilevati si deduce che vi sia stata applicazione volontaria, in alcuni casi ci può essere stata una contaminazione incrociata in caso di processi paralleli, c'è stata una carenza nelle procedure dei CB.

La COM ha chiesto di investigare immediatamente per trovare le cause che hanno portato a questo problema, decertificare i prodotti contaminati.

È stata inviata una lettera anche ai CB supervisionati dalla COM (elencati nell'Allegato IV del Reg. CE 1235/2008), per fornire informazioni, richiedere le azioni necessarie e feedback sulla questione.

Gruppo di lavoro sulle irregolarità

Infine la COM ha illustrato la proposta di creare un gruppo di lavoro sulle irregolarità in modo da poter gestire in modo più veloce ed efficiente queste problematiche.

10) Organic Action Plan

La COM ha illustrato esclusivamente i contenuti dei tre assi che costituiranno la struttura del futuro Organic Action Plan, che sarà adottato entro il prossimo marzo:

- Asse 1. Alimenti biologici/prodotti per tutti: incentivare la domanda – garantire la fiducia del consumatore;
- Asse 2. Sulla via del 2030: incentivare la conversione e rinforzare l'intera catena del valore;
- Asse 3. Dare l'esempio: migliorare il contributo dell'agricoltura biologica alla sostenibilità

11) International point

a) Brexit

Come già comunicato, nel contesto dell'accordo di commercio e cooperazione con UK, entrato in applicazione in via transitoria dal 1° gennaio, è presente un allegato per il riconoscimento reciproco dell'equivalenza nel biologico. Tutta la procedura di ratifica dovrebbe terminare il 28 febbraio p.v.

I principali elementi dell'accordo commerciale sui prodotti biologici sono i seguenti:

- Riconoscimento reciproco dell'equivalenza dell'attuale legislazione e del sistema di controllo biologico dell'UE e del Regno Unito, per tutte le seguenti categorie di prodotti biologici:
 - Prodotti agricoli o di acquacoltura non trasformati prodotti rispettivamente nel Regno Unito o nell'UE
 - Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti o mangimi che sono stati trasformati nel Regno Unito o nell'UE, rispettivamente, con ingredienti coltivati nel Regno Unito o nell'UE che sono stati importati nel Regno Unito o nell'UE in conformità alle leggi e ai regolamenti del Regno Unito o dell'UE
- I prodotti biologici conformi alla legislazione dell'UE e certificati da organismi di
- In vista delle nuove regole dell'UE per i prodotti biologici applicabili a partire dal 1.1.2022, l'equivalenza sarà rivalutata entro la fine del 2023.

Nei prossimi giorni si procederà con le opportune modifiche del Reg. CE 1235/2008 per eliminare il riconoscimento dei CB nell'Annex IV e riconoscere UK nell'Annex III.

b) Giappone

A dicembre 2020 la COM ha ricevuto una lettera dal Giappone dove si illustrano le modalità con cui è stato rafforzato il sistema di controllo giapponese:

- obbligo di condurre ispezioni non annunciate presso gli operatori;
- rinforzo della vigilanza sui CB da parte dell'autorità giapponese;

- rinforzo della rintracciabilità con l'obbligo di inserire nei prodotti il nome del CB e, in alcuni casi, il numero dell'operatore

c) Messico

A fine dicembre 2020 il Messico ha pubblicato un nuovo regolamento che ha modificato le regole per l'import dei prodotti biologici. Dal 26 giugno 2021 gli operatori che esportano verso il Messico dovranno essere iscritti in un registro e devono compilare un certificato di importazione. Questo è un obbligo nuovo, che la COM non conosceva, quindi per avere maggiori informazioni ha organizzato una videoconferenza con le autorità messicane che si terrà nella prima settimana di febbraio.

La COM ha chiesto agli SM di fornire informazioni su eventuali operatori interessati ad esportare in Messico, sui prodotti esportati e le quantità (se possibile).

Gli Enti e le Associazioni in indirizzo sono invitate pertanto a fornire allo scrivente ufficio le informazioni in tal senso entro il 25 febbraio p.v.

12) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX laying down certain rules for the application of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the certificate for operators and groups of operators located in third countries and establishing the list of control authorities and control bodies recognised under Article 46(1) of Regulation (EU) 2018/848 (PLAN/2021/10211)

La COM ha illustrato le principali modifiche rispetto all'ultima versione (Allegato 14). Il documento sarà inviato alla consultazione interservizi.

13) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX amending Regulation (EC) No 1235/2008 as regards the date for receiving requests for the recognition of control authorities and control bodies for the purpose of equivalence under the arrangements for imports of organic products based on Council Regulation (EC) No 834/2007 (PLAN/2020/9896; D071066/01)

Questo regolamento (Allegato 15) di modifica del Reg. CE 1235/2008 si è reso necessario al fine di posticipare dal '30 giugno 2020' al '30 giugno 2021' la data entro cui devono essere presentate le domande di inclusione del CB o dell'AC per l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 10 del Reg. CE 1235/2008. Il regolamento è attualmente all'analisi del TBT (Technical Barriers to Trade) del WTO.

Oreste Gerini
Direttore Generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)